

CAMERA DEI DEPUTATI N. 271-A

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MARTINO CARMINE

annunziata il 14 gennaio 1949

Istituzione ed ordinamento dell'Ente Incremento Edilizio (E. I. E.)

Presentata alla Presidenza il 4 marzo 1949

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un problema essenzialmente economico è quello del turismo, in quanto potrebbe e dovrebbe costituire una fondamentale ricchezza per il nostro Paese, povero di risorse minerarie e troppo angusto per provvedere, con la sua produzione agricola — anche quando questa sarà portata al massimo della intensificazione e non un metro quadro di terra rimarrà improduttivo — ad alimentare una popolazione in continuo accrescimento. Talché occorrerà avviare, al tempo stesso, alla esportazione, una parte dei prodotti per sopperire alle deficienze delle materie prime indispensabili alle nostre industrie ed al grano di cui abbiamo bisogno per integrare i nostri raccolti.

Ma il turismo è anche problema di mezzi e di attrezzatura.

Il nostro collega De Martino Carmine ha pertanto sottoposto all'esame ed alla approvazione del Parlamento una sua proposta di

legge, la cui importanza non deve sfuggire a quanti, e riteniamo molti, si preoccupano di avviare a soluzione il problema del turismo in Italia.

L'onorevole proponente ha ampiamente illustrato, nella relazione che precede il testo della proposta di legge, le ragioni che sono a fondamento della proposta medesima; ed ha messo in rilievo gli elementi che costituiscono l'incomparabile patrimonio naturale, artistico ed archeologico d'Italia, ai fini di una conseguente opera di valorizzazione e di potenziamento.

Questa, per poter essere produttiva di benessere economico, deve efficacemente adeguare l'attrezzatura ricettiva, che attualmente è in gran parte inadeguata e insufficiente.

Il problema, pertanto, si impone con urgenza inderogabile in quanto viene offerta dall'imminente Anno Santo 1950 una felice

occasione per collaudare una nuova politica turistica e trarre da essa i maggiori vantaggi per l'economia del Paese.

Le predette considerazioni sono state opportunamente illustrate nella parte generale della proposta di legge De Martino; e ad essa rimandiamo gli onorevoli colleghi, sottolineando la fondatezza delle argomentazioni che l'Onorevole proponente enuncia, a sostegno della richiesta di diretto intervento dello Stato per la costituzione di un Ente nazionale incremento edilizio il quale dovrà provvedere « alla necessità di dotare Roma e gli altri centri turistici d'Italia di una attrezzatura alberghiera capace di far fronte alla ricezione dei turisti ».

« Se dal turismo lo Stato ricava — rileva l'onorevole De Martino — direttamente o indirettamente gli innegabili benefici che tutti riconoscono, occorre altresì che lo Stato impegni nel turismo una parte di responsabilità diretta ed assuma, sia pure sotto forma di primo esperimento, una iniziativa concreta ».

Prima di passare all'esame degli articoli della proposta di legge (testo della Commissione accettato dal proponente) è opportuno soffermarsi brevemente su tre punti:

1°) la costruzione di alberghi idonei ad ospitare i turisti — il cui numero, nella ricorrenza dell'Anno Santo 1950, raggiungerà cifre elevate e tali comunque da non poter trovare assorbimento nell'attuale attrezzatura ricettiva — non deve destare preoccupazione in quanti si interessano di industria alberghiera e non desiderano esercitarla soltanto come speculazione che sfrutti le circostanze, con discapito della buona ospitalità italiana. Lo Stato non intende sostituirsi agli albergatori; ma vuole integrare, con un apporto notevole, la loro funzione e le loro possibilità. Non si esclude — anzi si prevede esplicitamente — che la gestione possa essere devoluta, in tutto o in parte, a privati concessionari. Il disposto del secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge lo dice chiaramente;

2°) cessate le circostanze eccezionali — l'Anno Santo — che rendono indispensabile una più vasta consistenza alberghiera più precisamente idonea alle particolari esigenze del numero e della qualità dei turisti, una parte degli immobili, cospicua o meno, a seconda delle necessità dell'incremento, che si auspica costante, dell'afflusso dei turisti in visita alle bellezze naturali ed artistiche d'Italia, potrà essere trasformata in case di abitazione.

I progetti tecnici della costruzione degli alberghi dovranno pertanto prevedere e considerare tale trasformazione d'uso, ed è superfluo rilevare il beneficio che ne ritrarrà l'assillante problema degli alloggi;

3°) la somma di 3 miliardi di lire conferita dallo Stato e la ulteriore garanzia che lo Stato sarà autorizzato a prestare per i finanziamenti che istituti di credito o privati concedessero all'Ente, fino all'ammontare di 9 miliardi di lire (totale, dunque, 12 miliardi di lire da impiegarsi nelle costruzioni) non può trovare, e non trova, incompatibilità con l'articolo 81 della Costituzione, in quanto non è a parlarsi, nel caso in esame, di esborso vero e proprio a fondo perduto o di erogazione, ma di anticipazione. Lo Stato, attraverso le imposte e tasse e gli utili della gestione alberghiera diretta o indiretta, verrà a recuperare la somma; ed avrà, inoltre, la proprietà degli immobili.

Tra i vantaggi economici vanno sommati:

1°) l'ingresso di valuta pregiata dipendente dal maggiore afflusso di forestieri che sarà possibile determinare soltanto se si è predisposta una conveniente attrezzatura ricettiva;

2°) l'immediato lavoro ad oltre 10 mila operai per la costruzione degli immobili e per l'arredamento indispensabile;

3°) il contributo non indifferente alla risoluzione della crisi edilizia, nel secondo tempo.

Salvo, quindi, nella lettera e nello spirito, il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, la VII Commissione ritiene conveniente e tecnicamente attuabile la iniziativa, per i vantaggi che essa offre e per la semplicità del suo dispositivo concreto che ne facilita la pratica realizzazione.

Del pari la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso identico parere favorevole.

. . .

ONOREVOLI COLLEGHI! — I singoli articoli del disegno di legge del testo della Commissione possono essere rapidamente illustrati e commentati.

L'articolo 1 istituisce l'Ente nazionale incremento edilizio e ne fissa la denominazione, la sede ed il capitale (3 miliardi) conferito dallo Stato, e la durata (anni 5).

L'articolo 2 stabilisce i compiti dell'Ente; e li enumera: costruzione di alloggi ed alberghi, di cui non più della metà in Roma. Si è voluto in tal modo estendere il beneficio agli altri centri turistici di maggiore inte-

resse; organizzare l'attrezzatura occorrente alle costruzioni predette e provvedere, sia mediante concessionari che direttamente — si noti l'ordine nel quale è fissata questa particolare attività dell'Ente — alla relativa gestione alberghiera; trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti alle necessità normali, in case di abitazione, da vendersi anche ratealmente, con preferenza agli acquirenti che dimostrino di non avere fini speculativi e ad istituti o enti di carattere pubblico. In questa ultima disposizione potranno essere compresi gli enti e le cooperative edilizie per operai ed impiegati.

È da porre in rilievo la facoltà concessa all'Ente (articolo 3) di provvedere direttamente o indirettamente alla ricostruzione di piccoli e medi alberghi sinistrati o danneggiati per eventi bellici: il che apporta un evidente beneficio a quelle conduzioni alberghiere a carattere familiare che rappresentano una tipica e benemerita attività dei piccoli e medi centri turistici italiani, ed integra le provvidenze recentemente predisposte dal Consiglio dei Ministri in materia.

L'articolo 4 dispone la composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente alla cui presidenza è chiamato il Ministro dei lavori pubblici.

L'articolo 5 tratta delle funzioni di controllo che verrebbero esercitate da un collegio di tre sindaci, nominati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dei lavori pubblici, i quali ultimi nomineranno rispettivamente anche un sindaco supplente.

L'articolo 6 non ha bisogno di particolare commento.

L'articolo 7 riguarda la concessione di particolari agevolazioni fiscali che sono peraltro anche contemplate nel recente progetto del Ministro dei lavori pubblici in favore dell'industria edilizia privata, ai fini di incrementarla.

L'articolo 8 si riferisce allo statuto che regolerà la funzione dell'Ente e che dovrà essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Ente stesso.

L'articolo 9 autorizza la spesa di lire 3 miliardi da conferirsi all'Ente nazionale incremento edilizio, in conformità di quanto disposto all'articolo 1. La somma verrà inserita al capitolo « movimento capitali » nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

L'articolo 10 autorizza il Ministro del tesoro a prestare la garanzia sussidiaria dello Stato per i finanziamenti che istituti di credito o privati concedessero all'Ente fino all'ammontare massimo di 9 miliardi di lire, i quali, aggiunti ai 3 conferiti dallo Stato, faranno assumere alla iniziativa quelle proporzioni che si ritengono indispensabili al conseguimento di concrete finalità.

Nel suo terzo comma, l'articolo 10 stabilisce che tutte le eccedenze della gestione, dopo la prevista vendita degli immobili, debbano essere versate al Ministero del tesoro.

L'articolo 11 riguarda l'autorizzazione che si concede al Ministro del tesoro di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio, in conseguenza dell'attuazione della legge proposta.

* * *

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'invitarvi a dare la vostra approvazione alla presente proposta di legge, risultante dal testo del proponente con opportuni emendamenti, la Commissione è convinta che essa costituisce una solida premessa per l'incremento delle attività turistiche e, conseguentemente, gioverà alla economia del nostro Paese.

TAMBRONI

Relatore della maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGI! — Il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole De Martino Carmine investe un settore della politica nazionale di grande importanza per il nostro Paese, quello turistico intimamente connesso con il problema alberghiero. Soltanto per riflesso esso viene ad incidere nel settore costruttivo edilizio. È giustamente il collega De Martino nella sua relazione, che accompagna il disegno di legge, dedica la intera prima parte all'esame del problema del turismo, lamentando come questa materia di sì grande importanza venga « affidata al dilettantismo frammentario » e che a tutt'oggi essa non sia « inquadrata in una visione organica ed unitaria che possa contemperare e fronteggiare le molteplici esigenze ».

Stando così le cose, era sembrato a noi della minoranza che l'organo più consono e più competente ad esaminare questo disegno di legge fosse la X Commissione (Industria, commercio e turismo) e che si dovesse, pertanto, pregare la Presidenza di affidare a detta Commissione il compito di riferirne alla Camera.

I colleghi della maggioranza sono stati di diverso avviso.

In subordinata, la minoranza chiese di sentire il parere del Commissario per il turismo e del Consiglio centrale per il turismo, organi ai quali, a tenore dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 settembre 1947, n. 941, è demandato il compito di proporre « i provvedimenti per la organizzazione delle attività turistiche » e di curare « l'applicazione di provvedimenti diretti a favorire la ricostruzione ed il miglioramento degli alberghi e della attrezzatura turistica in genere ».

Si chiese, inoltre, di ascoltare anche il parere del Comitato interministeriale per l'Anno Giubilare, in quanto l'approvazione del disegno di legge viene chiesta e giustificata principalmente per provvedere alla ricettività dei pellegrini che affluiranno in Italia e specie in Roma, nel prossimo Anno Santo.

Era il meno che la minoranza potesse chiedere per uscire dal « dilettantismo frammentario » e per poter legiferare in piena cognizione di causa.

Ma anche questa richiesta fu disattesa.

Ci si limitò ad ascoltare — in una fugace apparizione — l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, il quale non portò, e naturalmente non poteva portare, nessun elemento specifico sul problema turistico ed alberghiero, atto ad illuminare i lavori della Commissione.

Evidentemente i colleghi della maggioranza erano preoccupati di far presto. Ed infatti il tempo disponibile è veramente poco. E per quanto si vogliano accelerare i tempi, sia alla Camera che al Senato, è molto dubbio che si riesca a mettere a punto il disegno di legge tanto da porre il nuovo Ente nella condizione di costruire, arredare e gestire gli alberghi-case in modo da poterne usufruire per l'Anno Santo.

Questo elemento ha aumentato ancor più la perplessità della minoranza, la quale in un problema di sì grande importanza nazionale, che ha indubbiamente anche dei notevoli riflessi politici, ha dovuto constatare lo strano comportamento del Governo, il quale non ha inteso la necessità di chiedere tempestivamente al Parlamento i mezzi per potere adeguatamente e degnamente ricevere i pellegrini che affluiranno in Italia durante l'Anno Giubilare.

Perché delle due l'una. O sono esatte le previsioni dell'Onorevole proponente sull'afflusso dei pellegrini e sulla deficienza alberghiera, e allora è senz'altro da deplorare la carenza dell'azione del Governo che di fronte ad un problema di questa mole lascia alla semplice iniziativa parlamentare — che rischia, fra l'altro, di giungere in ritardo — il compito di proporre i provvedimenti del caso; o le cifre dell'onorevole De Martino non sono esatte — ed il Governo ha già provveduto a mezzo dei suoi organi competenti — ed allora la proposta di legge è inutile.

Comunque, superando tutti questi interrogativi, la maggioranza della Commissione dei lavori pubblici ha ritenuto di dover discutere ed approvare — leggermente emendato — il disegno di legge in parola.

Si sono posti allora per la minoranza due quesiti:

1°) se vi era proprio la necessità di un intervento dello Stato per risolvere il pro-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

blema di un'adeguata ricettività dei pellegrini durante il prossimo Anno Santo, ed in caso affermativo, in quale misura era necessario l'intervento stesso? (Non si è creduto di prendere seriamente in esame la questione se con questa proposta di legge si potesse anche lontanamente risolvere il problema dell'incremento edilizio, in quanto le costruzioni proposte sono — come dimostreremo in seguito — antieconomiche, ed in quanto vi è di fronte alla Camera un disegno di legge dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, proprio per incrementare le costruzioni edilizie e tutti i mezzi di bilancio disponibili occorre riservarli per il funzionamento di quest'ultimo disegno di legge);

2°) se — ammesso che lo Stato dovesse intervenire — vi era proprio bisogno di creare un nuovo Ente?

Per poter dare una risposta adeguata al primo quesito, occorre ovviamente conoscere i dati fondamentali del problema. Cioè, il presumibile quantitativo di afflusso di pellegrini e la capacità ricettivistica nazionale e specialmente di Roma.

In difetto di adeguata istruttoria, la minoranza si è trovata in possesso ufficialmente dei soli dati forniti dall'Onorevole proponente senza aver avuto la possibilità di controllarli in alcun modo.

A questa deficienza abbiamo dovuto rimediare con una indagine sommaria fatta per nostro conto dalla quale è risultato quanto appresso.

La prima cosa che abbiamo notato nella nostra indagine è che in questa materia i pareri sono discordi e le cifre pure: Ci siamo trovati di fronte ad un vero e proprio ginepraio. In questa situazione, per poter avere un orientamento di massima abbiamo ridotto a tre i pareri da prendersi in considerazione:

1°) il parere dell'Onorevole proponente che prevede una presenza in Roma di 40 mila turisti-pellegrini al giorno, ed una necessità di costruire 15 mila vani per alloggiarne 30 mila, non avendo attualmente la Capitale una capacità ricettiva di non più di 10 mila letti, oltre il normale afflusso;

2°) il parere dell'Associazione italiana degli albergatori, che afferma di potersi prevedere in Roma una presenza media giornaliera di turisti e pellegrini in numero di 3 mila di fronte ad una capacità di letti disponibili in numero di 50 mila oltre il normale afflusso;

3°) il parere ufficioso del Comitato interministeriale per l'Anno Giubilare, il quale prevede una presenza giornaliera di 25 mila-

30 mila pellegrini, che secondo un piano di massima da esso predisposto dovrebbero essere così alloggiati:

a) in edifici messi a disposizione dallo Stato ed allestiti a cura del Comitato	letti n.	4.500
b) in edifici ed a cura del Vaticano	» »	3.000
c) in edifici ed a cura dei vari Istituti religiosi	» »	9.000
d) negli alberghi e pensioni in eccedenza al normale afflusso	» »	6.000
e) in case private	» »	1.500
TOTALE	letti n.	24.000

Il Comitato sarebbe, inoltre, in trattative con la ditta « Moretti » di Milano per l'apprestamento, alla periferia di Roma, di una tendopoli.

Passando ad esaminare criticamente questi tre pareri è sembrato a noi doversi scartare il primo, quello dell'Onorevole proponente, ed il secondo, quello dell'Associazione albergatori.

Il primo perché, in verità, esso ci sembra troppo ottimistico nelle previsioni dell'afflusso dei pellegrini, ed ovviamente troppo pessimistico nel calcolo della capacità ricettiva della Capitale quando la riduce nel complesso a soli 10 mila letti oltre il normale afflusso.

Il secondo perché proviene da una fonte troppo direttamente interessata.

Ci siamo fermati sul terzo punto ed abbiamo accettate le cifre ivi contenute perché ci sembrano quelle, che tenuto conto di tutti gli elementi, si avvicinano maggiormente alla realtà, e perché provengono da una fonte che per il suo compito specifico dovrebbe essere in grado di conoscere, meglio di qualsiasi altra persona od ente, del come stanno effettivamente le cose.

In base, quindi, a queste cifre il deficit tra le prevedibili presenze e la capacità ricettiva della Capitale si riduce ad un fabbisogno oscillante dai 1000 ÷ 5000 letti pari a 500 ÷ 2500 vani, in Roma ed altrettanti fuori Roma.

Ed è in questa misura che la minoranza è disposta ad ammettere l'intervento dello Stato.

Poiché noi non possiamo accettare il criterio di un intervento dello Stato — al di fuori dello specifico caso dell'Anno Santo — nella materia turistica ed alberghiera in un modo come questo che ci si propone, davvero

dilettantesco, frammentario e caotico, e proprio quando il Consiglio dei Ministri ha già approvato uno schema di disegno di legge con il quale si provvede a stanziare ben 23 miliardi del piano E.R.P. proprio per lo sviluppo alberghiero e turistico. E non è possibile neanche seguire l'Onorevole proponente e la maggioranza della Commissione nel criterio di fare comunque le costruzioni che poi sarebbero trasformate in case di abitazione, poiché il costo di esse sarebbe davvero esorbitante e comunque antieconomico.

In vero non riteniamo esatto quello che asserisce l'Onorevole proponente, che con il ricavato della gestione alberghiera della durata di meno di un anno si possa ammortizzare il 25 per cento della spesa. Nessuna azienda, anche la più florida, ha di queste possibilità. Nel caso specifico poi, sarà gran cosa, se il ricavato della gestione alberghiera potrà ricompensare il *deficit* che certamente si produrrà per lo smantellamento della attrezzatura, quando cioè, cessata la gestione, si sarà costretti a svendere il mobilio, le lenzuola, le coperte, il vasellame, ecc. A questo si aggiungano le spese per riconvertire gli alberghi in appartamenti di civile abitazione, che secondo un calcolo estremamente prudentiale, non saranno inferiori a lire 150 mila a vano, e da ciò si può misurare tutta l'antieconomicità di una simile impresa. È un cattivo, cattivissimo affare per il quale lo Stato non deve farne le spese oltre lo stretto necessario imposto da una particolarissima situazione.

Passiamo ora a dare la risposta al secondo quesito che ci siamo proposti.

AmMESSO che lo Stato debba intervenire, noi non crediamo che vi sia bisogno della costituzione di un nuovo ente. E per la semplice ragione che l'ente specifico per tale materia già esiste.

È l'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera (E.N.I.T.E.A.) creato con legge 16 giugno 1939, n. 1021. Esso è stato costituito secondo l'articolo 1 del proprio statuto, approvato con la medesima legge, per « lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento del patrimonio ricettivo nazionale integrando, ai fini del movimento turistico

nazionale la iniziativa privata ove questa si appalesi insufficiente e sostituendovisi ove sia mancante ».

« Esso, pertanto, può costruire, comperare, locare, arredare e gestire alberghi o parteciparvi con responsabilità limitata al solo capitale apportato, nonché compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività anche in campo diverso da quello alberghiero... ».

Questo è l'organo specifico per cui non vi è bisogno di creare degli inutili, dannosi e costosi doppioni.

In conformità di quanto sopra esposto, la minoranza presenta un proprio progetto, che emendando quello originario riduce gli stanziamenti a lire 1 miliardo in denaro liquido da imputarsi nell'esercizio finanziario 1949-1950, oltre a 2 miliardi da provvedersi presso Istituti di credito e per i quali il Tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato.

Questa somma è data all'E.N.I.T.E.A. per provvedere alla costruzione in Roma di circa 2 mila vani ed altrettanti fuori Roma da adibirsi ad alberghi durante l'Anno Santo e per essere trasformati poi in appartamenti da mettersi in vendita anche con pagamenti rateali.

Ridotto a queste proporzioni, a noi sembra che il progetto sia meritevole di approvazione.

I due grandi problemi che la proposta di legge originaria dell'onorevole De Martino Carmine voleva affrontare, e che non risolveva affatto, quello dell'incremento edilizio e quello turistico-alberghiero, debbono essere trattati e risolti, nei limiti delle attuali possibilità, con provvedimenti specifici, organici ed adeguati. Essi sono già davanti al Parlamento. Occorre riunire ed organizzare gli sforzi e non disperderli in iniziative marginali.

A questo rigoroso criterio di logica e di razionalità si è ispirata la minoranza nel sottoporre alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, le proprie proposte.

MATTEUCCI,
Relatore della minoranza.

TESTO DEGLI ARTICOLI

PROPOSTA DI LEGGE

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELL'ENTE INCREMENTO EDILIZIO (EIE)

ART. 1.

È istituito un Ente economico di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, denominato Ente Incremento Edilizia (E. I. E.).

Esso ha sede in Roma ed ha un capitale di lire 12 miliardi, sottoscritti dallo Stato.

La durata dell'Ente è fissata in cinque anni.

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di:

1°) curare, direttamente o indirettamente, la costruzione in Roma, ed eventualmente in altre città d'Italia, di alloggi ed alberghi, anche in vista dell'afflusso eccezionale di pellegrini che si prevede per l'anno Santo 1950;

2°) organizzare l'attrezzatura all'uopo occorrente e provvedere, sia direttamente sia indirettamente, alla relativa gestione alberghiera;

3°) provvedere — trascorso l'anno 1950 — alla trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti alle accertate necessità di ricettività turistica, in case di abitazione;

4°) provvedere alla vendita, anche rateale, degli immobili;

5°) sviluppare qualsiasi altra iniziativa tendente al raggiungimento dello scopo.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE INCREMENTO EDILIZIO (ENIE)

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale incremento edilizio, con personalità di diritto pubblico.

Esso ha sede in Roma ed ha un capitale di lire 3 miliardi, conferito dallo Stato.

Identico.

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di:

1°) costruire, anche in vista dell'afflusso eccezionale di pellegrini che si prevede per l'Anno Santo 1950, in Roma ed in altre località, alloggi ed alberghi, di cui non più della metà in Roma;

2°) organizzare l'attrezzatura all'uopo occorrente e provvedere, sia mediante concessionari che direttamente, alla relativa gestione alberghiera;

3°) provvedere — trascorso l'anno 1950 — alla trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti alle accertate necessità di ricettività turistica;

4°) provvedere alla vendita anche rateale, degli immobili, concedendo, per quelli trasformati in case di abitazione, preferenza ad acquirenti che dimostrino di non avere fini speculativi e ad istituti od enti di carattere pubblico;

5°) *soppresso.*

ART. 2-bis.

L'Ente ha facoltà inoltre di provvedere direttamente o indirettamente, alla ricostruzione di piccoli e medi alberghi sinistrati e danneggiati per eventi bellici.

TESTO
DELLA MINORANZA

**CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO
STATO ALL'ENTE NAZIONALE INDU-
STRIA TURISTICA ED ALBERGHIERA
(E.N.I.T.E.A.)**

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50, quale contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera (E.N.I.T.E.A.), creato con legge 16 giugno 1939, n. 1021, per i fini elencati nell'articolo seguente.

ART. 2.

L'E.N.I.T.E.A. con i fondi messi a sua disposizione con l'articolo 1 dovrà provvedere:

1°) costruire, anche in vista dell'afflusso eccezionale di pellegrini che si prevede per l'Anno Santo 1950, in Roma ed in altre località, alloggi ed alberghi di cui non più della metà in Roma;

2°) organizzare l'attrezzatura all'uopo occorrente e provvedere, sia mediante concessionari che direttamente, alla relativa gestione alberghiera;

3°) provvedere — trascorso l'anno 1950 — alla trasformazione degli alloggi ed alberghi eventualmente esuberanti alle accertate necessità di ricettività turistica;

4°) provvedere alla vendita, anche rateale, degli immobili, concedendo, per quelli trasformati in case di abitazione, preferenza ad acquirenti che dimostrino di non aver fini speculativi e ad istituti od enti di carattere pubblico;

5°) l'E.N.I.T.E.A. ha facoltà, inoltre, di provvedere direttamente o indirettamente, alla ricostruzione di piccoli e medi alberghi sinistrati e danneggiati per eventi bellici.

ART. 2-bis.

Soppresso.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da sette membri, tra cui il presidente ed il vicepresidente, tutti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uditi i Ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

I componenti del Consiglio sono nominati per cinque anni, salvo revoca.

Al termine della durata dell'Ente, con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio di amministrazione, saranno nominati i liquidatori.

ART. 4.

Le funzioni di controllo sono esercitate presso l'Ente da un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti nominati nello stesso modo con cui vengono nominati i componenti del Consiglio di amministrazione.

ART. 5.

La gestione dell'Ente è regolata ad anno solare.

Il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di aprile successivo, al Ministero del tesoro.

ART. 6.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge o di statuto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze e quello dei lavori pubblici, può sciogliere, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente e nominare un commissario, al quale spettano i poteri del Consiglio di amministrazione. La gestione commissariale non potrà avere una durata maggiore di mesi sei.

ART. 7.

I fabbricati costruiti dall'Ente godranno di esenzione venticinquennale dall'imposta fondiaria a partire dal 1° gennaio 1950.

Gli atti di acquisto suoli destinati alle costruzioni dell'Ente e gli atti di prima vendita degli immobili o singoli appartamenti sono

ART. 3.

L'Ente è amministrato da un consiglio composto di sette membri, tra cui il Ministro dei lavori pubblici, che lo presiede. Il vicepresidente e tre membri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli altri due sono nominati rispettivamente dai Ministri delle finanze e del tesoro.

Identico.

Al termine della durata dell'Ente, il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà un comitato di liquidatori composto di tre membri.

ART. 4.

Le funzioni di controllo sono esercitate presso l'Ente da un collegio di tre sindaci effettivi, nominati uno dal Presidente della Corte dei conti, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici nomineranno ciascuno anche un sindaco supplente.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Soppresso.

ART. 7.

I fabbricati costruiti o ricostruiti dall'Ente godranno di esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità o della effettiva abitazione.

Gli atti di acquisto del suolo e degli immobili destinati alle costruzioni dell'Ente e gli atti di prima vendita degli immobili e

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

Soppresso.

ART. 4.

Soppresso.

ART. 5.

Soppresso.

ART. 6.

Soppresso.

ART. 7.

I fabbricati costruiti o ricostruiti dall'E.N.I.T.E.A. a mezzo della presente legge, godranno di esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e relative sovraimposte a partire dalla data di dichiarazione di abitabilità o della effettiva abitazione.

Gli atti di acquisto del suolo e degli immobili destinati alle costruzioni dell'Ente e gli atti di prima vendita degli immobili o

soggetti alla sola tassa fissa di registrazione e trascrizione in lire 100.

ART. 8.

Lo Statuto dell'Ente è quello riportato in alligato alla presente legge.

Le modifiche allo Statuto dell'Ente sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

ART. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio, erogando la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1949-50, 1950-51, 1951-52.

A rendere tempestivamente utilizzabile il capitale così sottoscritto, il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato a quegli Enti o privati che facessero anticipazioni all'Ente e sino alla somma massima dei 12 miliardi di lire; anticipazione da estinguersi con le erogazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i residui attivi della gestione dell'Ente, dopo effettuata la vendita degli immobili, saranno versati al Ministero del tesoro. Tali residui attivi, insieme con il maggiore incremento, derivante dall'applicazione della presente legge, dell'imposta generale sulle entrate, rappresentano i mezzi per far fronte, come dall'articolo 81 della Costituzione, alla erogazione di cui al comma primo del presente articolo.

singoli appartamenti sono soggetti alla sola tassa fissa di registrazione e trascrizione in lire 100.

Sono dovuti gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

ART. 8.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Ente stesso.

ART. 9.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il conferimento all'Ente nazionale incremento edilizio ai termini dell'articolo 1 della presente legge.

La somma suddetta verrà iscritta nello stato di previsione (movimento capitali) della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prestare la garanzia sussidiaria dello Stato per i finanziamenti che istituti di credito o privati concedessero all'Ente per il conseguimento dei suoi fini e sino all'ammontare massimo di 9 miliardi di lire.

Per gli atti e contratti stipulati per i suddetti finanziamenti è concesso il beneficio delle tasse fisse di registro ed ipotecaria.

Tutte le eccedenze della gestione dell'Ente dopo effettuata la vendita degli immobili, saranno versate al Ministero del tesoro.

singoli appartamenti sono soggetti alla sola
tassa fissa di registrazione e trascrizione in
lire 100.

Sono dovuti gli emolumenti spettanti ai
conservatori delle ipoteche.

ART. 8.

Soppresso.

ART. 9

Soppresso.

ART. 10.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a pre-
stare la garanzia sussidiaria dello Stato per i
finanziamenti che Istituti di credito o privati
concedessero all'E.N.I.T.E.A. per il conseguimento dei fini, di cui all'articolo 2, e sino all'ammontare massimo di due miliardi di lire.

Per gli atti e contratti stipulati per i suddetti finanziamenti è concesso il beneficio delle tasse fisse di registro ed ipotecaria.

Tutte le eccedenze della gestione dell'E.N.I.T.E.A. derivante dalla presente legge, dopo effettuata la vendita degli immobili, saranno versate al Ministero del tesoro.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

ART. 12.

Identico.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.